



Ministero
delle Attività Produttive
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato elettrico

MAP
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
02/12/2004 - 0003720



Prot. N.° Allegati 1
Risposta al Foglio N.°
del

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO
Direzione per la Salvaguardia ambientale
Via C.Colombo, 44
00147 ROMA RM

AI MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio IV
Via della Civiltà Romana, 7
00144 ROMA RM

Alla REGIONE PUGLIA
Assessorato Ambiente - Settore Ecologia
Piazza Moro, 37
70122 BARI BA

Alla PROVINCIA di BRINDISI
Assessorato Tutela Ambientale
72100 BRINDISI BR

AI COMUNE di BRINDISI
Assessorato all'Ecologia-Ambiente
Piazza Matteotti, 1
72100 BRINDISI BR

ALL'AUTORITA' PORTUALE di BRINDISI
P.zza Vittorio Emanuele II, 7
72100 BRINDISI BR

AI MINISTERO DELLA DIFESA
- GENIODIFE
P.zza della Marina, 4
00196 ROMA RM
-3° Reparto Operativo Infrastrutture (ROI)
Corso Sonnino, s/n
70126 BARI BA

AI MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione generale per i beni architettonici
ed il paesaggio - Servizio IV
Via di San Michele, 22
00153 ROMA RM

*Si prega di indicare per ogni lettera un solo argomento, e indicarlo nella risposta
al N. di Protocollo. La Direzione a cui si risponde.*

AI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

Unità Gestione Infrastrutture Navigazione e
Demanio Marittimo

Via dell'Arte, 16

00144 ROMA RM

Direzione generale per la Navigazione Aerea

Via dell'Arte, 16

00144 ROMA RM

All'ENAC-Ente Nazionale Aviazione Civile

Ufficio XXIV

Piazzale degli Archivi, 41

00144 ROMA RM

All'ENAV-Ente Nazionale Assistenza al Volo

Via Salaria, 716

00138 ROMA RM

All'Enel Produzione S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125

00197 ROMA RM

All'Edipower S.p.A.

Viale Italia, 592

20099 SESTO S.GIOVANNI MI

All'Ufficio C4

SEDE



Oggetto: Enel Produzione S.p.A., centrale termoelettrica di Brindisi Sud – Interventi di miglioramento dell'asse policombustibile attrezzato e rimodulazione dell'assetto proprietario del carbonile annesso alla centrale di Brindisi Nord della Edipower S.p.A..

Si fa riferimento alle richieste avanzate dalla società Enel Produzione S.p.A., con lettere del 25 maggio e 6 luglio 2004 già trasmesse ai soggetti in indirizzo, in ordine alla esecuzione di interventi alla parte iniziale del c.d. "asse policombustibile attrezzato" al fine di migliorare la logistica per lo scarico e per il trasporto del carbone. Con l'occasione, la stessa Società ha fatto presente di aver acquisito dalla Società Edipower S.p.A. la proprietà del parco carbone, con annesso apparecchiature, nonché la proprietà di tre serbatoi per il deposito di oli minerali con annesso apparecchiature.

Considerato che:

- con decreti di questo Ministero del 18 maggio 1990 e del 10 luglio 1992 l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, oggi Enel Produzione S.p.A. è stato autorizzato, tra l'altro, "a modificare l'impianto di trasporto carbone in asse policombustibile attrezzato" a servizio delle centrali termoelettriche denominate "Brindisi Sud" e "Brindisi Nord";

- stante la definitiva ripartizione delle rispettive proprietà immobiliari tra le società Enel Produzione S.p.A. e Edipower S.p.A., dove il parco carbone fisicamente annesso alla centrale di Brindisi Nord risulta di proprietà della citata Enel Produzione S.p.A., mentre la centrale medesima risulta di proprietà della società Edipower S.p.A.;
- a seguito della nota n. 257516 del 28 luglio 2004, con la quale questo Ministero ha espresso l'avviso che, salvo diverse valutazioni delle Amministrazioni interessate, la realizzazione degli interventi proposti da Enel Produzione S.p.A. non necessita di specifica autorizzazione. In quanto i predetti interventi, oltre a migliorare la logistica di approvvigionamento del carbone, comporteranno una migliore tutela dell'ambiente circostante;
- a tutt'oggi, non è pervenuta alcuna valutazione da parte delle predette Amministrazioni, salvo la richiesta da parte del Comune di Brindisi di far pervenire la documentazione relativa ai predetti interventi anche al proprio Settore Urbanistica, cui l' Enel Produzione S.p.A. ha ottemperato con lettera del 16 settembre u.s..

Ciò premesso e tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso senza che sia pervenuta alcuna osservazione al riguardo, questo Ministero è dell'avviso che codesta Società possa dare inizio ai lavori per la realizzazione degli interventi di miglioramento del c.d. "asse policombustibile attrezzato", ferma restando l'eventuale adozione di provvedimenti in materia urbanistica da parte del Comune di Brindisi.

Si fa presente, infine, che per quanto concerne la proprietà dei tre serbatoi per il deposito di oli minerali con annesso apparecchiature, la stessa dovrà essere definita sulla base delle indicazioni contenute nella circolare di questo Ministero n° 165 del 7 ottobre 2004 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mona Cornele Granden



*Ministero
delle Attività Produttive*

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C4

INDIRIZZI IN ALLEGATO

Prot. N. 11111 Allegati vari

Richiesta al Sig. 11111

del

OGGETTO Legge 23 agosto 2004, n. 239 - Prime indicazioni per il settore petrolifero.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede il riordino del settore dell'energia secondo tre linee:

- definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo ordinamento costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione;
- completamento della liberalizzazione del mercato;
- incremento dell'efficienza del sistema.

In tale quadro l'articolo 1, comma 2, nel definire i criteri che regolano le attività del settore energetico, chiarisce, alla lett. a), che le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Il successivo comma 8, lett. c), chiarisce poi che per "oli minerali" si intendono gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.

La legge prevede inoltre che "le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato" (articolo 1, comma 55), attualmente svolte a livello centrale o a livello periferico dagli uffici territoriali del Governo, secondo una ripartizione di competenze basata sulla capacità degli impianti. Peraltro, la norma fa salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

La legge introduce, nei commi 56, 57 e 58, semplificazioni procedurali per le attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, volte a completare la liberalizzazione dei mercati ed a incrementarne l'efficienza interna. Considerato il ruolo strategico del settore degli oli minerali nell'approvvigionamento del Paese, e il contesto internazionale in cui il settore opera, la legge prevede disposizioni volte ad individuare il potere di indirizzo e

*Si prega l'utente per ogni ulteriore info, solo argomento e indirizzo nella risposta
di P. di Provenza la Direzione a cui si risponde.*

STAMPATO IN ITALIA - P. 11111

coordinamento dello Stato, per assicurare una programmazione ed una disciplina unitaria della materia petrolifera, nonché meccanismi di coordinamento tra Stato e Regioni (articolo 1, comma 8, lett. e).

Questa Amministrazione si sta attivando per l'individuazione, in attuazione del punto 5 del citato comma 8, lett. e), di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali nonché per l'individuazione della rete nazionale di oleodotti (articolo 1, comma 8, lett. e), punto 6). A tal fine sono state richieste le designazioni di rappresentanti alle amministrazioni ed enti interessati per la costituzione di un tavolo tecnico di confronto su tali temi.

In attesa della individuazione in ambito ministeriale di tali criteri e modalità, per il rilascio delle autorizzazioni relative alle fattispecie che la nuova legge sottopone a regime autorizzativo, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 per tale regime: ciò sulla base delle indicazioni della legge n. 131/03, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001.

Si ritiene inoltre opportuno dare indicazioni per la gestione delle pratiche in itinere. A tale riguardo, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento, in particolare al c.d. principio del "*tempus regit actum*", secondo il quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui viene adottato. Sulla base di tale principio gli iter procedurali pendenti presso questa Amministrazione dovranno essere valutati secondo la nuova normativa.

Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale. Le Regioni saranno invece chiamate ad emanare gli atti autorizzativi relativi alle quattro fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56, della legge in esame, attenendosi alle norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 relativamente ai regimi autorizzativi, in attesa della individuazione, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, dei suddetti criteri e modalità (comma 8, lett. e), punto 5 citato).

Si elencano di seguito le più frequenti casistiche riscontrabili, inquadrando nel principio suddetto del "*tempus regit actum*":

Istanze per fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56 (*Istanze per installazione nuovi impianti di lavorazione o di stoccaggio; istanze per interventi che variano la capacità di lavorazione; istanze per interventi che aumentano la capacità di stoccaggio precedentemente autorizzata di oltre il 30%; istanze di dismissione di impianti di lavorazione o stoccaggio*)

Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l'iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta dall'articolo 5 del D.P.R. n. 420/94.

97

Istanze per fattispecie non previste dall'art. 1, comma 56 (*Istanze per variazioni capacità di stoccaggio inferiori al 30% della capacità autorizzata; istanze per opere minori soggette ad autorizzazione; istanze per volture, trasferimenti titolarità*)

Si tratta di fattispecie liberalizzate dalla nuova normativa, per le quali non si deve dar seguito all'istruttoria già avviata. L'Amministrazione segnalerà direttamente all'interessato ed alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento che l'istruttoria non avrà seguito, trattandosi di opera sottoposta al nuovo regime liberalizzato (articolo 1, comma 58), fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa ambientale, fiscale, sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Procedimenti connessi/ accessori alla istanze precedenti

Istanze di rinnovo per una concessione già scaduta:

Nel caso di titoli concessori scaduti alla data di entrata in vigore della legge, in relazione ai quali gli impianti operano in regime provvisorio, andrà completata la verifica dei requisiti di esercizio previsti, già avviata dall'amministrazione centrale (procedura di rinnovo concessione). Considerato il nuovo regime di liberalizzazione, la Regione, alla quale saranno trasmesse le istanze relative a tale fattispecie unitamente ai pareri già acquisiti, dovrà adottare un provvedimento di natura dichiarativa circa la permanenza di tali requisiti per la prosecuzione dell'attività. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, sarà la Regione a dover rilasciare eventuali ulteriori proroghe dell'esercizio. Nel caso il titolo del quale è stato chiesto il rinnovo non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge, le istanze già presentate non avranno seguito e saranno restituite al titolare, dandone comunicazione alle altre amministrazioni interessate.

Istanze di esercizio provvisorio e istanze di prova e messa a punto

L'istituto dell'esercizio provvisorio viene utilizzato per consentire la prosecuzione dell'attività degli impianti in attesa dell'emissione dell'atto richiesto (rinnovo concessione, voltura) o, una volta terminate le opere autorizzate o concesse, in attesa del collaudo. Nel nuovo regime, verranno prese in esame solo le istanze di esercizio provvisorio relative ai rinnovi di concessione già scaduti (vedi punto precedente) ed agli altri interventi sottoposti, sulla base del comma 56, all'autorizzazione regionale (nuovi impianti di lavorazione o stoccaggio). Alle altre istanze di esercizio provvisorio non si darà seguito, essendo relative ad interventi liberalizzati sulla base del nuovo regime.

Istanza di collaudo

La procedura di collaudo è accessoria rispetto al provvedimento principale di concessione o autorizzazione ed è volta ad accertare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. La stessa verrà eseguita solo per le opere sottoposte anche nel nuovo regime ad autorizzazione, salvo che la procedura di costituzione della Commissione interministeriale di collaudo non sia, alla data di entrata in vigore della nuova legge, stata conclusa, con l'emanazione del decreto di nomina dei componenti. L'Amministrazione centrale provvederà a trasmettere alle Regioni le istanze di collaudo per le opere soggette ad autorizzazione nel nuovo regime e per le quali la Commissione

90

non sia già stata costituita. Si ricorda che in attesa del collaudo dovrà essere autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impianto, per garantire la continuità dell'attività.


Proroghe ultimazioni lavori

In relazioni ad opere concesse o autorizzate, qualora le stesse non vengano concluse nei tempi previsti dall'atto autorizzativo/concessorio, può essere richiesta la proroga di ultimazione lavori. Le istanze volte ad ottenere tale proroga saranno trasferite alla Regione per istruirle solo nel caso interessino opere sottoposte, anche nel nuovo regime, ad autorizzazione. Negli altri casi non si procederà dandone comunicazione al richiedente ed alle amministrazioni interessate.

Si informa infine che non appena possibile verranno diffuse informazioni, divise per regione, relative al numero di pratiche da trasferire, nonché al complesso delle installazioni di competenza statale presenti in ciascuna regione. Viene inoltre allegato l'elenco dei referenti ai quali poter rivolgere richieste di chiarimenti.

La Regione Toscana, come pure le altre amministrazioni interessate sono invitate a voler dare la massima diffusione ai contenuti della presente nota, e a voler impartire istruzioni ai propri uffici periferici.

IL DIRETTORE GENERALE
 prof. Sergio Garibba



N.B.

Il testo verrà pubblicato sul sito: www.attivitàproduttive.gov.it

Direzione Regionale Toscana - Ufficio Regionale Attività Produttive - Via...

5

Al Ministero dell'Interno

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Area Prevenzione Incendi
c.a. Ing. Alberto D'Errico

- Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale
Ufficio Studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi
Piazza del Viminale, 1

00184 R O M A**Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

- Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna
Viale dell'Arte, 16
c.a. Dott. Massimo Provinciali

00144 R O M A**Al Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio**

- Direzione generale per la Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
c.a. Ing. Bruno Agricola

00147 R O M A**All'Agenzia delle Dogane**

- Direzione Area Verifiche e Controlli Doganali e Accise – Laboratori Chimici
Via Mario Carucci, 71
c.a. Ing. Walter De Santis

00143 R O M A